

**Protocollo**

A - 11269/2024

Data protocollo: 29/03/2024

Data documento: 29/03/2024

**Gruppo di****Corrispondente**

AVV. GIOVANNELLI GIUSEPPE MARIA

**Oggetto**

POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994

**Affare Legale**

431/2024

**AOO:** aoopg**Materia**

964 - RAPPORTI DI DIRITTO PUBBLICO - VARIE

**Sezione**

-

**Assegnatario**

MERCATI MARIA ASSUNTA

**Atto**

ZZ - ATTO NON DEFINITO

**Udienze****Scadenze****Elenco dei documenti elettronici associati al protocollo**

AOOPG-A-2024-11269.pdf  
PG#0011269-2024AAOOPG-001-non-decifrabile.htm  
PG#0011269-2024AAOOPG-002-non-decifrabile.htm  
PG#0011269-2024AAOOPG-004-Relata.pdf  
PG#0011269-2024AAOOPG-003-  
AttoIntegrativoDelContraddittorio.pdf  
PG#0011269-2024AAOOPG-005.pdf  
PG#0011269-2024AAOOPG-006-daticert.xml

**Elenco dei documenti elettronici mandati in stampa**

AOOPG-A-2024-11269.pdf  
PG#0011269-2024AAOOPG-004-Relata.pdf  
PG#0011269-2024AAOOPG-003-  
AttoIntegrativoDelContraddittorio.pdf  
PG#0011269-2024AAOOPG-005.pdf



## Messaggio Ricevuto : 241142

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994  
Ricevuto: venerdì 29/03/2024 10:47:50  
Mittente: "Per conto di: giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org" <posta-certificata@legalmail.it>  
Destinatari: fabio.amici@avvocatiperugiapec.it  
perugia <perugia@mailcert.avvocaturastato.it>  
strappiniclaudio <strappiniclaudio@pec.it>  
ilghiottone <ilghiottone@arubapec.it>

Contenuto: **Messaggio di posta certificata**

**Il giorno 29/03/2024 alle ore 10:47:50 (+0100) il messaggio "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994" è stato inviato da "giuseppemariagiovannelli@ordineavvocatiroma.org" indirizzato a:**

**ilghiottone@arubapec.it**

**fabio.amici@avvocatiperugiapec.it**

**strappiniclaudio@pec.it**

**perugia@mailcert.avvocaturastato.it**

**Il messaggio originale è incluso in allegato.**

**Identificativo messaggio: 31E4BA31.01F84A67.899BC1EC.E2F671F5.posta-certificata@legalmail.it**

**L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.**

-----  
**Certified email message**

**On 29/03/2024 at 10:47:50 (+0100) the message "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994" was sent by "giuseppemariagiovannelli@ordineavvocatiroma.org" and addressed to:**

**ilghiottone@arubapec.it**

**fabio.amici@avvocatiperugiapec.it**

**strappiniclaudio@pec.it**

**perugia@mailcert.avvocaturastato.it**

**The original message is attached.**

**Message ID: 31E4BA31.01F84A67.899BC1EC.E2F671F5.posta-certificata@legalmail.it**

**The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.**

Allegato: 001-non-decifrabile.htm

Allegato: 005.pdf

Allegato: 002-non-decifrabile.htm

Allegato: 003-AttoIntegrativoDelContraddittorio.pdf

Allegato: 004-Relata.pdf

Allegato: 006-daticert.xml

Allegato: 007-smime.p7s



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC

### AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994

\* \* \*

Il sottoscritto avv. Giuseppe Maria Giovanelli (cod. fisc. **GVNGPP71D28H501Q**), con Studio in Roma, Viale della Piramide Cestia n. 1/b, con indirizzo pec [giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org) risultante da ReGIndE, in qualità di difensore di **PROCACCI dr.ssa ANTONELLA** (cod. fisc. **PRCNL68H58E256G**), in proprio e quale legale rappresentante p.t. della **ditta individuale MEDICAL PIU' di Procacci Antonella (P.IVA 01915260549)**, ed in qualità di difensore di **MOSCA DANIELA** (cod. fisc. **MSCDNL62D54E256M**), giuste procure alle liti allegate al ricorso principale del 5/3/2024, notificato in pari data e depositato avanti al TAR Umbria (R.G. n. 104/2024),

#### HO NOTIFICATO

insieme alla presente relazione, firmata digitalmente ("Relata.pdf"), copia informatica dell'atto integrativo del contraddittorio (in file pdf. di n. 35 pagine denominato "Atto integrativo del contraddittorio.pdf") avanti al TAR Umbria nel giudizio R.G. n. 104/2024 (per l'annullamento, anche in parte qua e previa concessione di idonee misure cautelari, monocratiche e collegiali, della delibera di Giunta Comunale del Comune di Gubbio n. 271 del 22/12/2013 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato) a:

- **COMUNE DI GUBBIO**, cod. fisc. e p.iva 00334990546, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., domiciliato presso il procuratore costituito, avv. Fabio Amici, con Studio in Perugia, Via XX Settembre n. 76, cap. 06121, all'indirizzo di posta elettronica certificata [fabio.amici@avvocatiperugiapec.it](mailto:fabio.amici@avvocatiperugiapec.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);

- **MINISTERO DELLA CULTURA** cod.fisc. 97904380587, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, 06123 - Perugia, all'indirizzo di posta elettronica certificata:

[perugia@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:perugia@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA** cod. fisc. 80003970540, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici n. 14, 06123 -Perugia all'indirizzo di posta elettronica certificata: [perugia@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:perugia@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

- **STRAPPINI CLAUDIO** (C.F. STRCLD58D14A835R) in proprio e quale titolare della **ditta individuale STRAPPINI CLAUDIO** (P.IVA 01187460546), con sede in Bevagna (PG), Via V. Veneto n. 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [strappiniclaudio@pec.it](mailto:strappiniclaudio@pec.it) estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);

- **IL GHIOTTONE SAS DI CINTI FEDERICO & C.** (C.F. e P.IVA 01976460541), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Collepepe Collazzone (PG) Via delle Fontanelle n. 3, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [ilghiottone@arubapec.it](mailto:ilghiottone@arubapec.it) estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, (C.F. 97420690584), in persona del Ministro pro tempore, e per esso al **DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**, in persona del Capo Dipartimento p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, 06123 Perugia, all'indirizzo di posta elettronica certificata [perugia@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:perugia@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e per essa al **DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**, in persona del Capo Dipartimento p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, 06123 Perugia, all'indirizzo di posta elettronica certificata:

[perugia@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:perugia@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

**ATTESTO**

ad ogni effetto di legge che il messaggio pec, oltre alla presente relata (“Relata.pdf”) sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1) copia informatica dell’atto integrativo del contraddittorio (in file .pdf di n. 35 pagine denominato “Atto integrativo del contraddittorio.pdf”) avanti al TAR Umbria nel giudizio R.G. n. 104/2024.

Roma/Perugia, 29/3/2024

avv. Giuseppe Maria Giovanelli



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRADDITTORIO

**per**

MOSCA DANIELA (C.F. MSCDNL62D54E256M), nata a Gubbio (PG) il 14/4/1962 ed ivi residente in Loc. Cipolletto - Strada S. Rocco n. 93,

**e per**

PROCACCI dr.ssa ANTONELLA (C.F. PRCNNL68H58E256G), nata a Gubbio (PG) il 18/6/1968 ed ivi residente in Piazza Bosone 1, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della ditta individuale MEDICAL PIU' di Procacci Antonella (P.IVA 01915260549) con sede in Gubbio (PG), Via del Teatro Romano n. 1,

entrambe rappresentate e difese, giuste procure in calce al ricorso introduttivo del 5/3/2024, NOTIFICATO IN PARI DATA, dall'avv. Giuseppe Maria Giovanelli del Foro di Roma (C.F. GVNGPP71D28H501Q; pec [giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org)), con Studio in Roma, Viale della Piramide Cestia n. 1/b e domicilio eletto presso la Segreteria del Giudice adito, nonchè domiciliate digitalmente all'indirizzo pec del predetto difensore risultante da ReGIndE: [giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org);

- ricorrenti -

**nel giudizio n. 104/2024 RG**

**promosso contro**

COMUNE DI GUBBIO (C.F. e P.IVA 00334990546), in persona del Sindaco p.t., con l'avv. Fabio Amici;

- resistente –

**e, ove occorra, nei confronti di**

MINISTERO DELLA CULTURA cod.fisc. 97904380587, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, Perugia;

**e di**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA cod. fisc. 80003970540, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, Perugia;

**nonchè di**

STRAPPINI CLAUDIO (C.F. STRCLD58D14A835R) in proprio e quale titolare della ditta individuale STRAPPINI CLAUDIO (P.IVA 01187460546), con sede in Bevagna (PG), Via V. Veneto n. 1 (in qualità di partecipante al mercato settimanale);

**e di**

IL GHIOTTONE SAS DI CINTI FEDERICO & C. (C.F. e P.IVA 01976460541), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Collepepe Collazzone (PG) Via delle Fontanelle n. 3 (in qualità di partecipante al mercato settimanale).

\* \* \*

Con ricorso del 5/3/2024, notificato in pari data e rubricato al n. 104/2024 RG, le ricorrenti si sono rivolte all'Ecc.mo Tribunale intestato chiedendo l'annullamento, anche in *parte qua* e previa concessione di idonee misure

cautelari, monocratiche e collegiali, della delibera di Giunta Comunale del Comune di Gubbio n. 271 del 22/12/2023, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente comunale in pari data ex art. 124 TUEL (**doc. 1**) e *“di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato, ivi compresi, con riserva di motivi aggiunti, quelli, richiamati nella D.G.C. n. 271/2023 e dal contenuto ad attualmente sconosciuto, oggetto d'istanza d'accesso agli atti del 29/2/2024 non ancora evasa”*.

Con decreto del Presidente del TAR Umbria n. 15/2024 è stata respinta la richiesta di misura cautelare monocratica e, ritenuta una connessione con il progetto finanziato con le risorse del PNRR (M5C2-2.1), previa conversione del rito al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso da ordinario in abbreviato ex art. 12 bis del D. L. n. 68/2022, convertito con L. n. 108/2022, è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 19/3/2024.

Alla suddetta udienza, manifestata da parte del Comune di Gubbio la disponibilità a ricercare e ad adottare (come da invito formulato nel decreto cautelare n. 15/2024) soluzioni atte a consentire di contemperare gli interessi in conflitto e, quindi, a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, **la causa è stata rinviata all'udienza, sempre in Camera di Consiglio, del 9/4/2024.**

Orbene, nelle more della suddetta udienza ed in attesa che il Comune di Gubbio adotti le soluzioni tecniche promesse – soluzioni che si fanno nuovamente attendere a conferma del già denunciato atteggiamento di immobilismo dell'Ente Comunale che, a questo punto, si fa veramente fatica a comprendere e giustificare – s'impone la necessità, ai sensi dell'art. 12 bis,

co. 4, del D.L. n. 68/2022, di integrare il contraddittorio anche nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari dell'intervento, sopra richiamato, previsto nel PNRR, come risultanti dalla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gubbio n. 55 del 5/4/2023 (cfr. doc. 3 avv. foliario del 15/3/2024), a dire il Ministero dell'Interno, e per esso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per essa il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, sì da consentire a questi ultimi, in qualità di controinteressati, di svolgere pienamente le proprie difese.

Con il presente atto, pertanto, viene integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a beneficio delle quali di seguito si trascrive integralmente il ricorso in data 5/3/2024:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

RICORSO

CON ISTANZA DI CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

MONOCRATICHE E COLLEGIALI, EX ARTT. 56 E 55 C.P.A.

*per*

MOSCA DANIELA (C.F. MSCDNL62D54E256M), nata a Gubbio (PG) il 14/4/1962 ed ivi residente in Loc. Cipolletto - Strada S. Rocco n. 93,

*e per*

PROCACCI dr.ssa ANTONELLA (C.F. PRCNNL68H58E256G), nata a Gubbio (PG) il 18/6/1968 ed ivi residente in Piazza Bosone 1, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della ditta individuale MEDICAL PIU' di

Procacci Antonella (P.IVA 01915260549) con sede in Gubbio (PG), Via del Teatro Romano n. 1,

entrambe rappresentate e difese, giuste procure in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Maria Giovanelli del Foro di Roma (C.F. GVNGPP71D28H501Q; pec

[giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org)), con Studio in Roma, Viale della Piramide Cestia n. 1/b e domicilio eletto presso la Segreteria del

Giudice adito, nonchè domiciliato digitalmente all'indirizzo pec del predetto difensore risultante da ReGIndE:

[giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppemariagiovanelli@ordineavvocatiroma.org):

- ricorrenti -

**contro**

COMUNE DI GUBBIO (C.F. e P.IVA 00334990546), in persona del Sindaco p.t., con sede in Gubbio (PG), Piazza Grande n. 9;

- resistente -

**e, ove occorra, nei confronti di**

MINISTERO DELLA CULTURA cod.fisc. 97904380587, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, Perugia;

**e di**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA cod. fisc. 80003970540, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 14, Perugia;

***nonchè di***

STRAPPINI CLAUDIO (C.F. STRCLD58D14A835R) in proprio e quale titolare della ditta individuale STRAPPINI CLAUDIO (P.IVA 01187460546), con sede in Bevagna (PG), Via V. Veneto n. 1 (in qualità di partecipante al mercato settimanale);

***e di***

IL GHIOTTONE SAS DI CINTI FEDERICO & C. (C.F. e P.IVA 01976460541), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Collepepe Collazzone (PG) Via delle Fontanelle n. 3 (in qualità di partecipante al mercato settimanale).

***PER L'ANNULLAMENTO, ANCHE IN PARTE QUA E PREVIA***

***CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,***

***MONOCRATICHE E COLLEGIALI,***

● della delibera di Giunta Comunale n. 271 del 22/12/2023, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente comunale in pari data ex art. 124 TUEL (**doc. 1**), con la quale il Comune di Gubbio ha stabilito:

“....2. di disporre che, a partire dal gennaio 2024, alla prima data utile e fino alla data di completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri, il mercato settimanale sia trasferito presso l'area del parcheggio del Teatro Romano e di Via del Teatro Romano (dall'incrocio con via Bruno Buozzi a quello con Viale Umberto Parruccini), nel quale sono previsti un totale di n. 106 posteggi coincidenti con il numero degli operatori e produttori agricoli che risultano, agli atti d'ufficio, abilitati all'esercizio dell'attività ed in possesso del relativo titolo concessorio;

3. di incaricare l'Ufficio Commercio alla predisposizione del relativo procedimento finalizzato a redigere apposita graduatoria e le disposizioni attuative di dettaglio ritenute necessarie od opportune, comprensivi gli atti opportuni alla tracciatura a terra dei posteggi (picchettazione);

4. di incaricare la Polizia Locale all'adozione di tutti i necessari provvedimenti in materia di viabilità e di traffico correlati al rispetto della normativa e all'esercizio dell'attività di vigilanza di competenza;

5. di incaricare il Servizio gestione e valorizzazione del Territorio di compiere quanto necessario per garantire un utilizzo ottimale dell'area suddetta per il fine mercatale”.

● di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato, ivi compresi, con riserva di motivi aggiunti, quelli, richiamati nella D.G.C. n. 271/2023e dal contenuto ad attualmente sconosciuto, oggetto d'istanza d'accesso agli atti del 29/2/2024 non ancora evasa.

### **FATTO**

La ricorrente dr.ssa Antonella Procacci è titolare dello Studio medico MEDICAL PIU' di Procacci Antonella, sito in Gubbio (PG), Via del Teatro Romano n. 1, dove svolge attività professionale di fisioterapia e di riabilitazione per persone che necessitano di terapie riabilitative, sia a seguito di traumi che di patologie ed infermità, gravi, di altro genere (**doc.ti 2, 2 bis e 3**).

Per inciso, lo Studio MEDICAL PIU' è una struttura all'avanguardia, in grado di offrire un percorso riabilitativo completo non solo per la

*riconosciuta capacità professionale della sua titolare, ma anche per l'altissima qualità dei trattamenti proposti, come quelli di idroterapia in piscina, le terapie inalatorie con acqua termale e, per i pazienti affetti da patologie neuromotorie, la terapia neuro riabilitativa in stanza multisensoriale, oltre alle terapie fisiche e manuali. Per tali ragioni lo Studio è un punto di riferimento del territorio umbro – marchigiano per quanti necessitano di attività riabilitative importanti.*

*Orbene, la maggior parte dei pazienti che accedono allo Studio della ricorrente sono affetti da handicap e da difficoltà deambulatorie (croniche e transitorie) che non consentono loro di recarsi in piena autonomia presso la predetta struttura.*

*Motivo per il quale, nei giorni di terapia, si dirigono in auto o vengono accompagnati con vettura abilitata fin davanti all'ingresso dello Studio MEDICAL PIU' impiegando, per la sosta dei loro veicoli, i parcheggi riservati alle persone disabili collocati proprio a lato del centro medico.*

*Tra questi la ricorrente sig.ra Daniela Mosca che - riconosciuta handicappata in quanto affetta da "emiparesi destra con residua plegia della mano, disartria e ipercolesterolemia", con conseguente giudizio di invalidità totale, di permanente inabilità lavorativa al 100% e di conseguente impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (**doc. 4**) - si reca presso lo Studio per sottoporsi a terapia riabilitativa ogni martedì e venerdì mattina (in questa fase, salvo poi, quando le condizioni della paziente lo consentiranno, aumentare*

*gradualmente i giorni delle sedute fino a raggiungere una frequenza pressoché quotidiana).*

*Peraltro la scelta da parte della sig.ra Mosca dei giorni, proprio il “martedì” e il “venerdì”, per effettuare le sedute di fisioterapia (non rinviabili, in quanto indispensabili), non è causale, ma necessitata, conseguendo alla valutazione medica della dr.ssa Procacci, al programma da questa predisposto e, soprattutto, all’esigenza di distanziare le sedute così da consentire alla paziente di godere del tempo necessario per il recupero fisico.*

*A ciò aggiungasi che la sig.ra Mosca necessita, come detto, dell’aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ed il martedì mattina (al pari del venerdì) è proprio uno di quei giorni della settimana in cui i familiari della ricorrente sono in grado, a turno, di alternarsi e di organizzarsi – tra gli impegni di lavoro, personali e familiari – per condurla presso lo Studio medico della dr.ssa Procacci.*

\*\*\*

*Orbene, il diritto della Sig.ra Mosca ed, in generale, quello dei pazienti disabili di sottoporsi alle terapie riabilitative e di avere libero accesso, al pari di qualsiasi cittadino, agli spazi ed ai servizi a ciò dedicati (nel caso: alla struttura MEDICAL PIU’, ma ancor prima a Via del Teatro Romano fino ai parcheggi riservati agli invalidi ivi presenti), così come il diritto, parimenti meritevole di tutela, della dr.ssa Procacci di svolgere la propria attività professionale, s’intersecano con la vicenda del mercato settimanale*

*che ha luogo, ogni martedì, a Gubbio, e con le decisioni assunte al riguardo dall'Amministrazione Comunale.*

*Ma andiamo con ordine, riepilogando in successione i fatti dai quali trae origine il presente ricorso.*

- *Con Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con D.C.C. n. 200 del 19/12/2008 e successivamente integrato e modificato con D.C.C. n. 147 del 10/12/2015 (doc. 5), il Comune di Gubbio, in attuazione della L.R. Umbria n. 10 del 13/6/2014 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di commercio), ha confermato in Piazza 40 Martiri l'area di svolgimento, con cadenza settimanale ogni martedì, del tradizionale mercato cittadino.*

- *Con D.G.C. n. 212 del 5/10/2022 il Comune di Gubbio ha approvato l'atto di adesione ed assunto l'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento PNRR MISSIONE M5C2-COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE allegato al decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 4 aprile 2022 per la realizzazione del progetto denominato “D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021: RIGENERAZIONE URBANA DI PIAZZA QUARANTA MARTIRI – CUP G37H21001440005”.*

● Di seguito sempre il Comune di Gubbio, con D.G.C. n. 66 del 5/4/2023 avente ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2-COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIGENERAZIONE URBANA DI PIAZZA QUARANTA MARTIRI” – CUP G37H21001440005 – ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “RIGENERAZIONE URBANA DI PIAZZA QUARANTA MARTIRI”.

● Orbene, in data 22/12/2023 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Gubbio la deliberazione di G.C. n. 271 del 22/12/2023 (cfr. doc. 1 cit.).

Con tale atto (che di seguito in parte si produce) la Giunta Comunale del Comune di Gubbio:

**“Considerato** che l’attuale ubicazione del suddetto mercato, Piazza Quaranta Martiri, coincide con l’area oggetto di lavori di rigenerazione urbana finanziati tramite PNRR;

**Premesso che**, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 200 del 19/12/2008, integrato e modificato con D.C.C. n. 147 del 10/12/2015, “Qualora si verificano eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore o comunque per esigenze organizzative inerenti eventi e manifestazioni che l’Amministrazione Comunale ritenga, a proprio insindacabile giudizio, con apposita deliberazione di Giunta, di prevalente

*(o rilevante) interesse turistico, artistico, sportivo, promozionale che rendano impossibile od inopportuno lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Sindaco con apposita ordinanza ne dispone a titolo temporaneo la soppressione o lo spostamento di sede odi orario dandone avviso agli operatori [...]*";

*“**Verificato** con l'Impresa e la Direzione dei Lavori le modalità di esecuzione dei lavori e le tempistiche di installazione del cantiere;*

***Considerata** la necessità, a partire dall'inizio del 2024, di procedere ad una rilocalizzazione provvisoria ad altro sito del mercato del martedì per il tempo necessario alla conclusione dei lavori di che trattasi data l'incompatibilità tra gli stessi e lo svolgimento del mercato settimanale;*

***Considerato** l'argomento di Giunta n. 455 avente per oggetto “Individuazione aree per svolgimento mercato settimanale e le fiere di Sant'Ubaldo e San Giovanni a seguito dell'inizio lavori in Piazza Quaranta Martiri e altre indicazioni” e la conseguente indicazione “L'Ass. Uccellani incontrerà l'ufficio Commercio e il Comando di Polizia Municipale per verificare le varie ipotesi”.*

***Visti** gli esiti dell'attività di verifica degli spazi da parte degli Uffici comunali incaricati;*

***Considerate** le varie alternative proposte al vaglio dell'Amministrazione;*

***Tenuto conto** anche degli esiti degli incontri intervenuti e delle esigenze rilevate dalle associazioni di categoria e dagli operatori del mercato settimanale;*

*Premesso che, dagli esiti dell'attività istruttoria, è emersa quale area idonea alla ricollocazione quella del parcheggio del teatro Romano e di Via del Teatro Romano (dall'incrocio con via Bruno Buozzi a quello con Viale Umberto Paruccini)";*

*ha stabilito lo spostamento del mercato settimanale del martedì, prima svolto in Piazza 40 Martiri, presso "l'area del parcheggio del Teatro Romano e di Via del Teatro Romano (dall'incrocio con Via Bruno Buozzi a quello con Viale Umberto Parruccini)". Il tutto "a partire dal gennaio 2024, alla prima data utile e fino alla data di completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri".*

\*\*\*

*In sintesi l'Amministrazione Comunale ha deliberato di trasferire lo storico "mercato settimanale del martedì"- che da sempre si svolge in Piazza 40 Martiri - in un tratto di strada stretto (Via del Teatro Romano: ove la presenza delle bancarelle sui due lati della strada non lascia spazio al transito di mezzi di intervento e/o soccorso) ed in un piazzale sterrato (parcheggio del Teatro Romano) pieno di polvere, fango e buche, nonché soggetto a vincolo archeologico (senza peraltro, sul punto, coinvolgere la Soprintendenza), così violando non solo le normative in materia di sicurezza che impongono di garantire l'accesso ai mezzi di soccorso, ma soprattutto intercludendo l'accesso alle vetture dei soggetti disabili in Via del Teatro Romano e consentendo il collocamento dei banchi degli ambulanti anche sopra i posteggi ai primi riservati, siti per l'appunto nella suddetta via.*

*Concretamente quanto deliberato dalla Giunta Comunale ha comportato la chiusura del tratto di strada “(dall’incrocio con Via Bruno Buozzi a quello con Via Umberto Parruccini)” che ricomprende anche Via del Teatro Romano, nella quale è ubicato lo Studio della dr.ssa Procacci, con conseguente impossibilità, per i pazienti con difficoltà deambulatorie, di accedere alla via e al centro medico con mezzi propri; di sostare la propria autovettura nei posti, ivi presenti, riservati alle persone disabili (**doc.ti 6 e 7**) e di poter avere un “facile” ingresso al centro storico mediante la rampa, collocata dopo il ristorante “All’Antico Frantoio”, sita sempre in Via del Teatro Romano (**doc. 8**).*

*Detta Delibera, dunque, ha avuto un impatto diretto e negativo sul diritto alla mobilità e su quello alla salute delle persone disabili (nel caso la Sig.ra Mosca) che - necessitando di un’attività riabilitativa regolare e programmata - non possono mantenere la costanza ad esse necessaria per ottenere dei recuperi o, in alcuni casi, per non peggiorare la propria condizione fisica.*

*Ciò senza trascurare la lesione che la delibera di Giunta arreca al diritto della dr.ssa Procacci allo svolgimento della propria attività professionale, con conseguenti, rilevanti, danni economici per quest’ultima la quale, quattro volte al mese ed a partire dal 23/1/2024, nella mattinata del martedì (ed anche nelle ore successive alla chiusura del mercato, impiegate dai mercanti per dismettere le bancarelle e liberare la strada ed il piazzale) ed in considerazione del fatto che i pazienti si vedono materialmente impossibilitati a raggiungere il suo Studio, è stata ed è costretta a*

riprogrammare gli appuntamenti non potendo più esercitare in maniera piena nella giornata considerata (**doc. 9**).

Per non bastare, il descritto scenario è aggravato dal fatto che l'anzidetto trasferimento del mercato è stato disposto per un periodo temporalmente non individuato né predeterminabile, giacchè destinato ad operare "fino alla data di completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri".

\*\*\*

● Orbene, alla luce di quanto sin qui osservato la dr.ssa Procacci, ritenendo il problema fosse facilmente ovviabile dall'Amministrazione comunale, con pec del 18/1/2024 a firma del proprio legale (**doc. 10**), ha invitato quest'ultima "a voler riconsiderare – con immediatezza e in autotutela – la delibera n. 271 del 22 dicembre 2023", prevedendo "la possibilità di accesso e di parcheggio presso lo Studio" MEDICAL PIU' "nel giorno interessato dal mercato settimanale".

Soluzione, questa, di semplice esecuzione tecnica (**doc. 11**), risultando sufficiente, a titolo di puro esempio, disporre lo spostamento a pochi metri di distanza (dato l'ampio spazio a disposizione) dei banchi collocati il martedì sopra i posteggi riservati ai disabili, così da liberare quest'ultimi lasciandoli fruire liberamente alle autovetture munite del necessario contrassegno per disabili<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> "Contrassegno per disabili il quale, per inciso, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. e dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., si traduce in un atto amministrativo autorizzatorio che consente alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone il cui transito è vietato alla generalità dei veicoli".

*Inoltre, l'accesso a detti spazi risulterebbe di immediata realizzazione (cfr. doc. 11 cit.) ad esempio spostando le poche bancarelle che insistono sulla corsia a sinistra di Via del Teatro Romano (lato rotonda Via Parruccini), così da consentirne l'accesso limitato alle sole vetture munite di contrassegno per disabili, oppure, cosa ancor più semplice, permettendo il transito di dette autovetture attraverso l'area (attualmente destinata a parcheggio) che ha l'ingresso dalla Porta degli Ortacci (Via del Teatro Romano – angolo Via B. Buozzi) e che giunge fino allo Studio della dr.ssa Procacci e ai posti auto riservati ai disabili. Il medesimo percorso può essere utilizzato in senso contrario per uscire.*

● *Orbene, con lettera del 24/1/2024, a firma del proprio legale (doc. 12), la dr.ssa Procacci ha formulato analoga richiesta anche al Comando di Polizia Locale di Gubbio, evidenziando in particolare che, nella giornata del 23/1/2024 di svolgimento per la prima volta del mercato settimanale “nella nuova collocazione”, “i pazienti (persone con difficoltà deambulatorie, disabili o con malattie, che richiedono comunque un trattamento terapeutico – riabilitativo costante) con appuntamento nella mattinata presso lo Studio della dr.ssa Procacci sono stati tutti impossibilitati a raggiungere il predetto Studio, in quanto non è stato loro garantito alcun percorso idoneo in presenza degli espositori, tantomeno la possibilità di parcheggio nei posti riservati ai disabili perché irraggiungibili ed occupati dagli espositori”<sup>2</sup>.*

---

<sup>2</sup> “Per completezza, occorre evidenziare come – a fronte della contingente descritta situazione fattuale il giorno 23/1/2024 – sia la dott.ssa Procacci sia il legale da

● *Se non che, entrambe le missive sopra richiamate sono rimaste prive di riscontro e solo in data 15/2/2024, a seguito di ulteriore sollecito del 9/2/2024 (doc. 13), l'Amministrazione comunale, con mail proveniente dall'Ufficio dello Staff del Sindaco (doc. 14), si è premurata di comunicare ("comunica"), "su indicazione del Sindaco", "che in data odierna è stata inviata la lettera, a firma del Sindaco Filippo Mario Stirati, alla USL Umbria 1, ad oggetto: posti auto per attività Medica e Più. La lettera è stata trasmessa all'attenzione del Dirigente Responsabile Settore Patrimonio ing. Fabio Pagliaccia e alla Direttrice Distretto Sanitario Dottoressa Paola Tomassoli, restando in attesa di riscontro".*

● *Poiché però la missiva citata, diretta all'USL Umbria 1, non è stata allegata alla mail proveniente dall'Ufficio dello Staff del Sindaco del 15/2/2024, con successiva mail di riscontro inviata in pari data (doc. 15) la dr.ssa Procacci, sempre per mezzo del proprio legale, ne ha sollecitato la trasmissione. La richiesta, ad oggi, è rimasta priva di riscontro.*

● *In seguito la dr.ssa Procacci, con istanza del 29/2/2024 ancora inevasa (doc. 16), ha chiesto di poter accedere ed estrarre copia di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e/o comunque collegati alla D.G.C. n. 271/2023 (alcuni dei quali del tutto nebulosamente citati nella delibera stessa).*

\*\*\*

*Orbene, dopo la trasmissione della mail da parte dell'Ufficio di Staff del Sindaco del 15/2/2024, è cessata ogni forma d'interlocuzione e contatto con*

---

*questa incaricato hanno, rispettivamente, chiamato il 112 e la Stazione Carabinieri di Gubbio segnalando il problema e chiedendo, invano, un intervento".*

*l'Amministrazione Comunale resistente che, mostrando con il proprio comportamento un totale disinteresse verso le problematiche – interessanti diritti di rango costituzionale – sottese al presente giudizio, ha costretto la sig.ra Mosca e la dr.ssa Procacci a promuovere il presente ricorso per denunciare una situazione che ben si poteva risolvere in altra sede solo facendo uso del comune buon senso.*

\*\*\*

*Tutto ciò premesso, la delibera di Giunta Comunale del Comune di Gubbio n. 271 del 22/12/2023 e tutti gli atti ad essa presupposti, connessi, conseguenti e/o comunque collegati, ancorché ad oggi non conosciuti, sono patentemente illegittimi, oltre che gravemente lesivi dei diritti della sig.ra Mosca e della dr.ssa Procacci (nonché dello Studio Professionale di titolarità di quest'ultima), e meritano, pertanto, l'annullamento, anche in parte qua, per i seguenti motivi in*

## **DIRITTO**

### **I.**

***-Violazione dell'art. 7, co. 8, del Regolamento Comunale del Comune di Gubbio per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 200 del 19/12/2008, integrato e modificato con D.C.C. n. 147 del 10/12/2015 – Difetto di attribuzione - Vizio d'incompetenza -***

*La deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 22/12/2023, con la quale è stato disposto il trasferimento presso "l'area del parcheggio del Teatro Romano e di Via del Tetro Romano" del mercato settimanale del martedì che ha storicamente luogo – come da Regolamento Comunale per la*

*disciplina del commercio su aree pubbliche (cfr. art. 7, co. 1, **doc. 5 cit.**) - presso Piazza 40 Martiri, è stata adottata “ai sensi dell’art. 7 comma 8” del medesimo Regolamento Comunale.*

*La traslazione del mercato di Piazza 40 Martiri è stata peraltro disposta e motivata sul presupposto della “necessità, a partire dall’inizio del 2024, di procedere ad una rilocalizzazione provvisoria del sito del mercato del martedì per il tempo necessario alla conclusione dei lavori di *ché trattasi*” (cfr. “lavori di rigenerazione urbana finanziati tramite PNRR” di Piazza 40 Martiri) “data l’incompatibilità tra gli stessi e il mercato settimanale”.*

*Peccato però che lo stesso art. 7, co. 8, del Regolamento Comunale, non attribuisca affatto alla Giunta Comunale il potere di disporre il momentaneo trasferimento del mercato settimanale, trattandosi di atto rimesso alla competenza esclusiva del Sindaco che, in ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, è tenuto a stabilirne la traslazione temporanea con apposita ordinanza.*

*Così stabilisce infatti l’art. 7, co. 8 (pure riportato nella Delibera di G.C. n. 271 del 22/12/2023): “qualora si verificchino eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore o comunque per esigenze organizzative inerenti eventi e manifestazioni che l’Amministrazione Comunale ritenga, a proprio insindacabile giudizio, con apposita deliberazione di Giunta, di prevalente (o rilevante) interesse turistico, artistico, sportivo, promozionale che rendano impossibile od inopportuno lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell’ordinaria ubicazione o orario, il Sindaco con apposita ordinanza ne dispone a titolo temporaneo*

*la soppressione o lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori. In caso di spostamento temporaneo la collocazione temporanea dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione la possibilità di operare”.*

*Quindi, da un lato, la norma stabilisce che:*

- *in ricorrenza di “eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore”, tali da rendere “impossibile od inopportuno lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell’ordinaria ubicazione o orario”, sia “il Sindaco, con apposita ordinanza”, a disporre, “a titolo temporaneo”, “lo spostamento di sede o di orario” del mercato.*

*Trattasi, evidentemente, di un provvedimento che, data la natura eccezionale ed urgente della necessità o dell’imprevisto cui è volto a porre rimedio, rientra nelle ordinanze sindacali contingibili e urgenti e nei poteri conferiti al primo cittadino dagli artt. 50 e 54 TUEL;*

- *in presenza di esigenze organizzative legate a manifestazioni ed eventi che l’Amministrazione Comunale ritenga, con proprio insindacabile giudizio e con apposita deliberazione di Giunta, di prevalente (o rilevante) interesse turistico, artistico, sportivo, promozionale, le quali però rendano impossibile od inopportuno il concomitante svolgimento di un mercato nell’ordinaria ubicazione od orario, sempre il Sindaco dispone, con propria ordinanza, il trasferimento temporaneo del mercato considerato.*

*In quest'ultima ipotesi l'ordinanza del primo cittadino assume valore di strumento attuativo delle disposizioni e delle prescrizioni, insindacabili, provenienti da un atto di Giunta Comunale.*

*Ma, in entrambi i casi, l'ordinanza assunta dal Sindaco è comunque presupposto necessario per il perfezionamento del procedimento di trasferimento temporaneo del mercato.*

*Orbene, il caso di specie rientra sicuramente nella prima delle ipotesi considerate – data peraltro l'assenza di un concomitante evento o di manifestazione giudicati dalla G.C. di prevalente (o rilevante) interesse turistico, ecc. -, laddove la stessa delibera qui impugnata ha giustificato il disposto trasferimento del mercato in forza di una situazione di “necessità” legata ai lavori da eseguire in Piazza 40 Martiri.*

*Quindi, ai sensi dell'art. 7, co 8, del Regolamento Comunale citato, non solo la Giunta Comunale difettava di qualsiasi attribuzione nella materia considerata, ma in ogni caso, anche per assurdo ritenendo fosse necessario, ai fini del perfezionamento del procedimento, la sua “insindacabile” valutazione mediante l'adozione di “apposita deliberazione”, lo spostamento di sede del mercato comunale poteva e doveva comunque avvenire “con apposita ordinanza” del Sindaco.*

*Cosa che nei fatti non è avventa, avendo la Giunta Comunale disposto essa stessa il predetto trasferimento mediante l'adozione di una delibera, la n. 271 del 22/12/2023, che risulta pertanto viziata per difetto assoluto d'attribuzione e di competenza.*

## **II.**

*- Violazione dell'art. 49, co. 3, della L.R. Umbria n. 10 del 13/6/2014 e ss.mm.ii. –*

*Ferma restando l'assorbente censura che precede, la D.G.C. n. 271/2023 viola altresì, in maniera grave, la disposizione di cui all'art. 49, co. 3, della L.R. Umbria n. 10 del 13/6/2014 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di commercio) (doc. 17).*

*Come si è detto, nonostante ai sensi dell'art. 7, co. 8, del Regolamento comunale, il trasferimento del mercato comunale possa avvenire solo “a titolo temporaneo”, con la delibera di Giunta qui impugnata si è di fatto eluso il suddetto requisito di temporaneità disponendo la traslazione del mercato del martedì “fino alla data di completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri” e, quindi, condizionando la cessazione di tale situazione, eccezionale, al verificarsi di un evento futuro ed incerto nel quando.*

*Ciò in aperta violazione, lo si ripete, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. – legge in forza della quale è stato adottato e successivamente modificato il Regolamento del Comune di Gubbio per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche – che, all'art. 49, co. 3, così statuisce:*

*“I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo dei sei mesi:*

- a) le sospensioni di fiere e mercati...*
- b) i trasferimenti di ferie o mercati;*
- c) le variazioni di data di svolgimento”.*

*Anche sotto tale profilo la delibera impugnata è dunque gravemente viziata.*

### **III.**

**- Violazione dell'art. 188, co. 1, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada); degli artt. 149, co. 5, e 381, co. 1, del DPR n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento d'attuazione del Codice della Strada) e dell'art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 503/1996 -**

La D.G.C. del Comune di Gubbio n. 271 del 22/12/2023 è oltremodo viziata in considerazione del fatto che, non consentendo il martedì di ogni settimana l'accesso a Via del Teatro Romano fino a dove sono collocati, accanto alla Struttura MEDICAL PIU' della dr.ssa Procacci, i posti auto per i disabili ed, addirittura, permettendo l'occupazione di quest'ultimi da parte dei banchi dei mercanti, viola patentemente e senza giustificazione alcuna le disposizioni dettate, in materia, dal D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e dal DPR n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).

Stabilisce, in particolare, l'art. 188, co. 1, del Codice della Strada ("Circolazione e sosta dei veicoli al Servizio di persone invalide"), che "per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento".

Inoltre, ai sensi dell'art. 381, co. 1, del Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, "ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed

*efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide”.*

*Per l’art. 149, co. 5, sempre del Regolamento di attuazione ora richiamato, rientrano peraltro, tra le strutture atte a consentire ed agevolare la mobilità delle persone disabili, “gli stalli di sosta riservati alle persone invalide” che “devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall’apposito simbolo” e che “devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l’apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo ovvero per consentire l’accesso al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c)”.*

*La disciplina sopra citata, volta a favorire la mobilità inclusiva è, peraltro e giustamente, così ferrea da prevedere la comminazione di una sanzione da € 168,00 a € 672,00 e la decurtazione di 4 punti della patente in caso di occupazione, senza averne l’autorizzazione, di un posto riservato ai disabili (art. 188 C.d.S.).*

*Non solo perché il D.P.R. n. 503/1996 (“Regolamento recante le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”), all’art. 11, relativo alla circolazione e sosta delle persone disabili, statuisce espressamente che: “1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di*

*pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”.*

*Orbene, con la delibera di Giunta impugnata il Comune di Gubbio è incorso in una gravissima violazione anche di quest’ultima norma la quale statuisce “il diritto, dei detentori dello speciale contrassegno rilasciato alle persone invalide, alla circolazione e alla sosta del veicolo al loro specifico servizio anche quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia vietata o limitata la sosta e, specificamente, nelle ‘zone a traffico limitato’ e nelle ‘aree pedonali urbane’” (C. Cass, Sez. II, n. 28144 del 27/9/2022).*

*In sintesi la scelta, del tutto immotivata, assunta dall’Amministrazione comunale si è tradotta in un’ingiustificata ed illegittima limitazione “all’esercizio del diritto alla libera circolazione della persona con difficoltà motorie”, laddove “l’autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del ‘contrassegno invalidi’, diretta a ridurre il più possibile impedimenti ambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale”. Infatti, “la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera limiti o obblighi non previsti dalla legge” e che non possono essere “imposti con ordinanze degli enti locali che ... finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto” (C. Cass., Sez. II, ord. n. 28144/2022 cit., nonché, tra le tante, n. 24015/2022 e n. 8226/2022).*

*Null'altro si aggiunge sul punto risultando evidente, al comune buonsenso, la violazione da parte del Comune di Gubbio, prima ancora delle fondamentali disposizioni normative sopra richiamate, delle più basilari regole di civiltà che potevano essere preservate, anche in seguito e nel corso dell'interlocuzione che è stata invano ricercata dalla dr.ssa Procacci, adottando minimi accorgimenti.*

#### **IV.**

***- Violazione degli artt. 49, co. 3, e 49, co. 4, della L.R. Umbria n. 10/2014 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione dei presupposti e per difetto assoluto di motivazione -***

*Ferme restando le assorbenti censure che precedono, si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 49 ("soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati"), co. 4, della L.R. Umbria n. 10/2014, "la scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 48, comma 3".*

*Quest'ultima norma ("criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere") stabilisce in particolare che:*

*"Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto:*

*a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;*

*b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di*

*mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;*

*c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;*

*d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;*

*e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;*

*f) delle esigenze di natura igienico – sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;*

*g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a 32 mq;*

*h) della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate;*

*i) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti”.*

*Dall'esame della deliberazione di G.C. n. 271 del 22/12/2023 risulta con chiarezza che non è stata minimamente compiuta alcuna verifica circa la ricorrenza dei presupposti atti ad individuare nell'area del parcheggio del Teatro Romano ed in Via del Teatro Romano il luogo maggiormente idoneo per il trasferimento del mercato, quale scelta, anche comparata con le altre*

*alternative disponibili, tale da risultare la più rispettosa dei criteri sopra richiamati.*

*Difetta, in sintesi, ictu oculi, una motivazione che giustifichi la decisione assunta dall'Amministrazione comunale anche e soprattutto rispetto alle esigenze di cui all'art. 49, co. 3, sopra richiamato, esigenze di cui l'Ente avrebbe dovuto tener conto, anziché limitarsi ad operare un mero richiamo agli "esiti", non meglio specificati, "dell'attività istruttoria" dalla quale sarebbe "emersa, quale area idonea alla ricollocazione" del mercato di Piazza 40 Martiri, "quella del parcheggio del Teatro Romano e di Via del Teatro Romano (dall'incrocio con Via Bruno Buozzi a quello con Viale Umberto Parruccini)".*

*Del resto è evidente che se il Comune, a differenza di quanto avvenuto, avesse tenuto "particolarmente conto" dei criteri di cui all'art. 48, co. 3, della L.R. citata, non avrebbe potuto assumere la delibera qui impugnata la quale, nell'ordine:*

- *viola il criterio di cui al punto c), non tenendo conto delle "esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico" consentendo lo svolgimento di un mercato in un'area soggetta a vincolo archeologico (**doc. 18**) senza aver ottenuto il parere della Soprintendenza o, comunque, averla previamente informata;*
- *si pone in palese contrasto con le necessità, di cui ai punti d) ed e), di tutelare le "esigenze di Polizia Stradale" e di rispettare le "dotazioni di opere di urbanizzazione primaria" già presenti (tra le quali rientrano sicuramente i posti auto riservati ai disabili), avendo l'Amministrazione non*

*solo intercluso, come detto, l'accesso ai diversamente abili a Via del Teatro Romano fino a dove sono collocati i posti per le vetture a loro dedicati, ma addirittura consentito la collocazione delle bancarelle del mercato sopra gli anzidetti posteggi;*

● *viola, infine, la prescrizione di cui al punto n) sottoforma di "necessità di utilizzare ... aree depolverizzate", mentre il parcheggio del Teatro Romano non è asfaltato e si caratterizza per la presenza di buche e avvallamenti già oggetto di fortissime polemiche (doc. 19).*

*In conclusione, le ragioni che hanno indotto il Comune di Gubbio ad individuare l'area considerata per il trasferimento momentaneo del mercato settimanale, non solo non sono state esplicitate, difettando al riguardo qualsiasi motivazione, ma si pongono comunque in palese contraddizione con i criteri che l'Amministrazione comunale era tenuta a rispettare nel compiere la scelta finale, cosicché la delibera di G.C. risulta, anche sotto questo profilo, oltremodo viziata.*

## **V.**

### **- Violazione dell'art, 7 della L. n. 241/1990 -**

*Infine, la Delibera di G.C. n. 271/2023 è stata adottata senza che, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, sia stata formulata alcuna comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della dr.ssa Procacci, proprietaria dell'esercizio MEDICAL PIU', quale soggetto che, facilmente individuabile, dall'interclusione della strada e dall'impossibilità, a causa della chiusura della stessa, di consentire ai suoi pazienti di recarsi presso il suo studio*

*fisioterapico nella giornata di mercato del martedì, è destinata a subire effetti pregiudizievoli dal provvedimento considerato.*

*In conseguenza di tale omissione il procedimento sfociato nella D.G.C. n. 271/2023 si è svolto e concluso senza la necessitata partecipazione della dr.ssa Procacci, cosicché il provvedimento gravato risulta illegittimo anche sotto questa angolazione.*

**\* \* \***

**- ISTANZA DI CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -**

*Il fumus e, comunque, la positiva apprezzabilità delle ragioni a sostegno del ricorso emergono evidenti dai motivi che precedono.*

*Quanto invece al periculum, grave, attuale ed irreparabile, lo stesso può dirsi in re ipsa in considerazione della valenza dei diritti lesi dal provvedimento impugnato, tutti di valenza primaria, e della protrazione di tale lesione nel tempo e con durata non predeterminata né tantomeno predeterminabile.*

*Vero è che l'impossibilità per la Sig.ra Mosca e, più in generale, per coloro che soffrono di disabilità gravi, di accedere a Via del Teatro Romano fino ai posti auto riservati agli infermi ivi presenti e, quindi, di recarsi presso lo Studio MEDICAL PIU' per sottoporsi all'attività fisioterapica, si limita ad una volta alla settimana, cioè alla sola giornata del martedì, per quattro volte al mese.*

*Ma tale limitazione, che già di per sé risulta intollerabile perché lesiva dei principi costituzionali fondamentali alla salute, alla libertà di movimento, alla parità di trattamento ed all'uguaglianza di condizioni, è tanto più*

*grave in considerazione del fatto che non è dato conoscere per quanto tempo sarà destinata a perdurare e per quanto, dunque, la sig.ra Mosca - e coloro che, in generale, soffrono di disabilità - sarà costretta a tollerarla (ed infatti, lo si ripete, lo spostamento del mercato sarà operativo fino a quando, in un futuro del tutto incerto, verranno portati “a completamento” i lavori “di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri”).*

*Del resto la scelta di quest'ultima di sottoporsi a terapia riabilitativa presso lo Studio MEDICAL PIU', come di usufruire del parcheggio per disabili, non è frutto di un capriccio, ma piuttosto è necessitata, in quanto dettata dalle patologie, gravissime ed irreversibili, di cui è affetta. Patologie che non le consentono di rinviare neanche una delle sedute (tra le quali quella del martedì mattina) cui è costretta quasi tutti i giorni a sottoporsi, pena gravi ripercussioni sul suo stato di salute già gravemente minato.*

*Quanto precede per non parlare anche della lesione alla professionalità ed all'attività lavorativa che sta subendo e continuerà a subire la dr.ssa Procacci, danno che, pur mostrandosi a primo acchito meno grave rispetto a quelli sopra richiamati, ha pur sempre il suo rilievo, necessitando dunque anch'esso di una pronta tutela.*

*Come detto, infatti, la scelta, oltremodo superficiale, assunta dal Comune di Gubbio nel disporre il trasferimento di (parte) del mercato in Via del Teatro Romano, con interclusione del tratto di strada che conduce ai posteggi per disabili ivi presenti, collocati a lato dello studio della dr.ssa Procacci, costringe quest'ultima, tutti i martedì, a non lavorare (o a lavorare per pochissime ore).*

*I suoi pazienti, infatti, in quanto lo si ripete disabili gravi, in condizioni normali sono costretti a dirigersi in auto o ad essere accompagnati con vettura abilitata davanti all'ingresso dell'esercizio e a stazionare poi il mezzo nei posteggi, lì accanto, a loro riservati.*

*Dal trasferimento del mercato disposto con la D.G.C. n. 271 del 22/12/2023 e, più precisamente, dal 23/1/2024, la dr.ssa Procacci ha dunque dovuto disdire tutti gli appuntamenti fissati per il martedì mattina e non sarà in grado, nelle settimane a venire, di fissarne altri in questo giorno.*

*In sintesi, nella comparazione degli opposti interessi quello delle ricorrenti (ed, in generale, di chiunque soffra di disabilità grave) appare sicuramente prevalente anche in considerazione del minor sacrificio cui sarebbe tenuto il Comune di Gubbio nel porre rimedio alla situazione che ha originato (cfr. pag. 11 e 12).*

*Le ricorrenti chiedono dunque a S.E. il Presidente e, poi, all'Ecc.mo Tribunale intestato in sede collegiale, ai sensi rispettivamente degli artt. 56 e 55 cpa, di voler sospendere cautelamente l'efficacia della D.G.C. n. 271/2023 nella parte in cui, nei giorni del mercato comunale del martedì e "fino al completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri", non permette ai veicoli muniti di contrassegno per le persone disabili di accedere a Via del Teatro Romano sino al raggiungimento dei parcheggi ad essi riservati, assumendo così una decisione atta a consentire, in via interinale, il transito lungo la suddetta strada e la sosta in detti posteggi riservati.*

*Si insiste, pertanto, ricorrendone tutti i presupposti, per l'accoglimento della domanda cautelare formulata nei limiti sopra indicati.*

*\* \* \**

***P.Q.M.***

*la sig.ra Daniela Mosca e la dr.ssa Antonella Procacci, come rappresentate e difese in epigrafe,*

***CHIEDONO***

*all'Ecc.mo Tar adito:*

*- in via cautelare, anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte ex art. 56 D. Lgs. n. 104/2010 e con disponibilità, ove ritenuto necessario, alla previa audizione ai sensi del comma 2, di sospendere la D.G.C. del Comune di Gubbio n. 271/2023 nella parte in cui, nei giorni del mercato del martedì e “fino al completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri”, non permette ai veicoli muniti del contrassegno per le persone disabili di accedere a Via del Teatro Romano fino al raggiungimento dei parcheggi ad essi riservati, ivi presenti per legge;*

*- nel merito:*

*● in via principale, di disporre l'annullamento della delibera di Giunta Comunale del Comune di Gubbio n. 271 del 22/12/2023 e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato, ancorché non conosciuto;*

*● in subordine, di disporre l'annullamento della delibera di Giunta Comunale del Comune di Gubbio n. 271 del 22/12/2023 nella parte in cui,*

*nei giorni del mercato comunale del martedì e “fino al completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri”, non permette ai veicoli muniti del contrassegno per le persone disabili di accedere a Via del Teatro Romano fino al raggiungimento dei parcheggi ad essi riservati , ivi presenti per legge.*

*Con ogni più ampia riserva, inclusa quella di proporre motivi aggiunti e/o nuovi, nonché di avanzare domande risarcitorie.*

*Con vittoria di spese di lite e condanna alla refusione dell'intero importo versato in anticipazione, a titolo di contributo unificato, al momento del deposito del presente ricorso.*

*\* \* \**

*Ai sensi di legge si dichiara che il contributo unificato dovuto e versato è pari ad € 650,00.*

*Roma/Perugia, 4/3/2024*

*avv. Giuseppe Maria Giovanelli”.*

*\*\*\**

**P.Q.M.**

Si insiste per l'accoglimento della misura cautelare collegiale e delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio n. 104/2024 RG promosso avanti al TAR Umbria, da ora anche nei confronti del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con vittoria di compensi professionali e di spese di lite, nonché con condanna alla refusione dell'intero importo versato, in anticipazione, a titolo

di contributo unificato al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

\* \* \*

Ai sensi di legge si dichiara che il presente atto non comporta un'integrazione del contributo unificato dovuto e già versato al momento del deposito del ricorso principale.

Roma/Perugia, 29.3.2024

avv. Giuseppe Maria Giovanelli



# Messaggio Ricevuto

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994

Ricevuto: venerdì 29/03/2024 10:47:48

Mittente: GIUSEPPE MARIA GIOVANELLI <giuseppemariagiovannelli@ordineavvocatiroma.org>

Destinatari: fabio.amici@avvocatiperugiapec.it  
perugia <perugia@mailcert.avvocaturastato.it>  
strappiniclaudio <strappiniclaudio@pec.it>  
ilghiottone <ilghiottone@arubapec.it>

Contenuto:

Allegato: 002-non-decifrabile.htm

Allegato: 003-AttoIntegrativoDelContraddittorio.pdf

Allegato: 004-Relata.pdf